



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 40 del 27-11-2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciotto addi ----- ventisette-----del mese di --- novembre---- alle ore --- 18:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

CAVELLI MAURO	P	DAMONTE STEFANO	P
COSTA MARINA	P	MEI MICHELA	P
BUELLI UMBERTO	P	BIAMONTI FRANCESCO	P
GIUSTO ORNELLA	A	CARUSO ALESSANDRO	P
MANGINI LUIGI	P	PARODI STEFANO	P
PANSOLIN ROBERTO	P	PARODI ANNA	P
BISIO GIORGIO	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.

Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2014 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.)";
- la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/06/2015 avente ad oggetto: "Regolamento dell'imposta comunale unica (I.U.C.) - Modifiche";

CONSIDERATO che si rende necessario approvare alcune modifiche al regolamento I.U.C. attualmente in vigore relativamente alla componente **TARI**;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28/11/2017 che ha promosso il riconoscimento sistematico delle botteghe storiche di Cogoleto, definendo il quadro delle caratteristiche e dei requisiti necessari;

CONSIDERATO che il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017, ha stabilito all'art. 7 che il Comune possa riconoscere alle stesse misure agevolative in materia tributaria;

VISTA in proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/06/2018 che stabilisce la previsione nel Regolamento IUC – parte TARI una specifica agevolazione sulla tariffa per le imprese inserite nell'Albo comunale delle Botteghe Storiche che ne facciano domanda;

RITENUTO pertanto di introdurre una specifica agevolazione per le botteghe storiche integrando l'art. 43 del vigente Regolamento I.U.C. , componente TARI, come segue:

ART. 43
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.
2. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15%.
5. Ai fini di cui al comma 5 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi.
6. L'agevolazione sarà applicata su richiesta degli interessati e decorrerà dalla data di apertura del cantiere i fino alla rimozione delle cause di disagio al traffico determinate dal cantiere.
- 7. La tariffa si applica, su specifica richiesta del contribuente, in misura ridotta alle utenze non domestiche riconosciute "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Cogoleto inserite nell'Albo comunale delle Botteghe Storiche, identificate e riconosciute a norma dell'art. 7 Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017 . La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 20% ed è cumulabile con altre agevolazioni.**
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 269/06, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PROPONE

- **DI APPORTARE** le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. componente TARI:

ART. 43

ALTRE AGEVOLAZIONI

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.

2 La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.

3 Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15%.

5 Ai fini di cui al comma 5 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi.

6 L'agevolazione sarà applicata su richiesta degli interessati e decorrerà dalla data di apertura del cantiere i fino alla rimozione delle cause di disagio al traffico determinate dal cantiere.

7 La tariffa si applica, su specifica richiesta del contribuente, in misura ridotta alle utenze non domestiche riconosciute "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Cogoletto inserite nell'Albo comunale delle Botteghe Storiche, identificate e riconosciute a norma dell'art. 7 Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017 . La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 20% ed è cumulabile con altre agevolazioni.

8 Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

- **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;
- **DI DARE ALTRESI' ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art.52 del

D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

- **DI PUBBLICARE** altresì il presente regolamento sul sito internet del Comune

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 12

assenti 1

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

CAVELLI MAURO	Favorevole	DAMONTE STEFANO	Favorevole
COSTA MARINA	Favorevole	MEI MICHELA	Favorevole
BUELLI UMBERTO	Favorevole	BIAMONTI FRANCESCO	Favorevole
GIUSTO ORNELLA		CARUSO ALESSANDRO	Favorevole
MANGINI LUIGI	Favorevole	PARODI STEFANO	Favorevole
PANSOLIN ROBERTO	Favorevole	PARODI ANNA	Favorevole
BISIO GIORGIO	Favorevole		

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'incaricato

